



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 2112
NUMERO PRATICA 169- Pratica N. 18030

OGGETTO: Proroga-ponte fino all'aggiudicazione definitiva del servizio in concessione senza oneri per la C.A. di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post-sinistro o altro evento, alla Società SICUREZA & AMBIENTE SPA - CIG 691061216E.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 04 luglio 2019



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 2112 / Pratica N. 18030 - 169

OGGETTO: Proroga-ponte per mesi 6 e comunque fino all'aggiudicazione definitiva del servizio in concessione senza oneri per la C.A. di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post-sinistro o altro evento, alla Società SICUREZA & AMBIENTE SPA – **CIG 691061216E**.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale rg. n. 602, esecutiva in data 6/03/2017, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., per l'affidamento in concessione, per la durata di anni due, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, servizio pubblico obbligatorio di competenza del Comando di Polizia Municipale, e contestualmente approvati gli atti e documenti di gara (Relazione illustrativa, Bando GUUE, Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, DGUE, DUVRI preliminare);
- l'importo fissato a base d'asta risulta essere pari ad Euro € 139.643,69 annuale (IVA esclusa) – Euro 279.287,38 biennale e il valore globale dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intera durata biennale, comprensivo dell'importo dell'eventuale proroga semestrale, è pari ad € 349.109,22 IVA esclusa (euro presunti e onnicomprensivi, calcolato sulla mole dei sinistri verificatisi sulla rete stradale di propria competenza negli anni 2014 e 2015 e, tra questi, di quelli che hanno reso necessario l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post sinistro o altro evento);

PRESO ATTO che

- nel suddetto provvedimento era stato disposto che l'aggiudicazione della concessione sarebbe avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa valutazione delle offerte tecniche da parte di apposita Commissione Giudicatrice, nominata secondo le disposizioni contenute nell'art. 77 del ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative, sulla base dei criteri di cui al Disciplinare (in quella sede approvato unitamente ai restanti atti e documenti di gara);
- con determinazione dirigenziale rg. 2240 del 22/06/2017, è stata approvata dal RUP la proposta di aggiudicazione della procedura in argomento, a favore della Società prima classificata SICUREZZA E AMBIENTE SPA - ROMA - LARGO FERRUCCIO MENGARONI N. 25 – P.IVA 09164201007 - offerta prot. Gen. n. 29873 del 21/04/2017 - nonché effettuate le comunicazioni e pubblicazioni previste dalla vigente normativa, agli OE interessati e sul profilo committente;

Dato Atto che

- la concessione ha per oggetto il servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.
- per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).
- il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi e del materiale trasportato, disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza;
- tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".
- le modalità di gestione del servizio sono definite dal Capitolato Speciale e dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e dal Decreto Legge n. 91/2014 convertito in legge 116/2014.

Verificato quanto segue

- la concessione del servizio scadrà il 31 luglio p.v. in quanto aggiudicata in via definitiva con det. rg. n.2483 del 25/07/2017 per anni 2 decorrenti dal 1/8/2017, oltre periodo di proroga di mesi 6;
- sono in fase di definizione gli atti della nuova procedura di affidamento ad evidenza pubblica per la Concessione biennale del servizio in argomento, con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;

Rilevato

- che l'aggiudicazione della nuova procedura avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa valutazione di apposita Commissione Tecnica, successivamente nominata secondo le disposizioni contenute nell'art. 77 del ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative, e avrà la durata di anni 2 (salvo opzione di rinnovo e proroga massima di 6 mesi);
- che il valore base presunto (calcolato ex art. 35, co. 4 del ridetto Decreto) in riferimento alla nuova procedura è stato stimato, per un triennio, in € 490.000,00 (euro QUATTROCENTONOVANTAMILLA/00) IVA esclusa – calcolato ai sensi del vigente art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che lo svolgimento del servizio in oggetto non presenta alcun costo per l'Amministrazione Comunale e che il contratto è ad oggi ancora valevole ed efficace;

Richiamata la vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici, D.Lgs. 50/2016 sue Linee Guida interpretative e corrispondenti pareri già rilasciati dal Consiglio di Stato e TAR, di cui ai seguenti più recenti:

1. l'articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 impone di contenere la eventuale proroga del contratto in essere "al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente" senza fissare una durata massima

della proroga, che dunque deve ritenersi ammissibile sino a definizione della nuova procedura di affidamento;

2. il Tar Piemonte con la sentenza n. 276 del 28 febbraio 2018 ha specificato che la proroga di un contratto in essere (c.d. “proroga-ponte”), consentita nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto dall’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non ha limiti temporali;
3. il Consiglio di Stato, sentenza n. 1337/2018, ha inoltre evidenziato che la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, che avevano consentito all’appaltatore di aggiudicarsi la gara, in quanto, per sua natura, per sua natura inidonea ad innovare l’originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale, in quanto sposta in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (a differenza del rinnovo del contratto che comporta, invece, una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale).

Considerato, inoltre

- che, a garanzia della massima trasparenza e concorrenzialità tra le imprese, **il Comune aggiudicherà l'appalto al Concorrente che presenterà l'OEPV previa comprova dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e in dettaglio specificati nel relativo Capitolato Speciale in fase di definizione – acquisito CIG n. 79642009BE;**

- che non sarà, peraltro, possibile – data la complessità e le continue modifiche intervenute e intervenienti sulla materia inerente la contrattualistica pubblica - definire la procedura di gara entro la data di scadenza del servizio in oggetto;

- che il servizio in argomento è OBBLIGATORIO a garanzia della sicurezza stradale e non può essere interrotto, pena grave pregiudizio per l’Ente e pericolo per l’incolumità pubblica dei cittadini posto che la Giurisprudenza prevalente in materia prescrive l’obbligo in capo agli organi del Comune, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali la cui violazione comporta responsabilità civili e/o penali (Sezione Penale, Corte di Cassazione, sentenza 36475/2008, Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 23.01.2009 n. 1651);

Verificato che, ad oggi, l’unica possibilità di garantirne la continuità è disporre un periodo di proroga dell’affidamento in essere **ai sensi del succitato art. 106**, posto che tale istituto, intervenendo unicamente sulla durata, non altera la natura generale del contratto vigente, che permane in regime di concessione e con totale assenza di oneri a carico dell’Amministrazione;

Acquisita, preliminarmente, la disponibilità dall’attuale affidatario del servizio in argomento, la Società **SICUREZZA E AMBUENTE SPA**, alla proroga proposta – nota pervenuta a mezzo mail in data 04/07/2019, nota seguita da PEC alla C.A. in medesima data;

Verificato, altresì, tra le determinazioni e pronunce dell’ANAC, che nel caso di “proroga tecnica” del contratto non deve essere richiesto un nuovo codice CIG ma si applica direttamente il numero già acquisito e relativo all’affidamento principale, quando, come nel caso di specie, la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Ritenuto, per tutto quanto su esposto, imprescindibile e urgente, procedere mediante l'approvazione della **proroga-ponte** del contratto in essere a decorrere dal 1/8/2019 e per mesi 6, periodo presunto come necessario alla definizione della procedura di gara in fase di espletamento e comunque fino all'aggiudicazione definitiva della medesima;

VISTI

- Il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 e ss.mm.i. e suoi provvedimenti interpretativi e attuativi;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. e i.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e s. m. e i.;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali e il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto "D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria", e in particolare gli articoli 32 e seguenti;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 194-72/2019 del Consiglio C.le avente ad oggetto: "Art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati";
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 / 18060 - 195 ad oggetto: "Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m.i."
- la deliberazione G.C. n. 191 del 26/07/2018 con cui è stato approvato il Regolamento disciplinante l'Area delle Posizioni Organizzative e delle alte professionalità, con cui ai sensi di quanto disposto nel CCNL del 21/05/2018, sono state disciplinate le procedure per l'individuazione, il conferimento , la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- la deliberazione di G.C. n. 110 del 20/05/2019 con la quale sono state individuate le posizioni organizzative ed è stata istituita, in fase di prima applicazione, la posizione organizzativa per il Servizio Autonomo di Polizia Locale;
- la deliberazione di G.C. 92 / 18070 - 196 ad oggetto: "Modifica macrostruttura" del 30/04/2019;

- la det. rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il Direttore del Settore Affari Generali ha attribuito, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento disciplinante l'Area delle posizioni organizzative, allo scrivente l'incarico di posizione organizzativa – responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale a decorrere dal 22/05/2019 per un triennio;

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esplicitata con il presente atto, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Posto che non viene richiesto il visto di regolarità contabile previsto dall'art. 45 del Regolamento di contabilità summenzionato, rilasciato al fine di attestare la regolarità dell'atto dal punto di vista contabile e fiscale nei termini ivi indicati, in quanto la presente decisione non comporta onere alcuno per l'Amministrazione Comunale;

Visto, in ultimo l'art. 147 bis, 2° co., del D.Lgs. 267/00 s.m.i. in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti;

per tutto quanto esposto in premessa e in forza della determinazione rg. 1688/2019 succitata,

DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, nelle more della definizione della procedura di gara iscritta al CIG 79642009BE e i cui atti di indizione sono in fase di definizione, onde garantire la continuità del servizio in argomento:

DI PROROGARE in favore della Società SICUREZZA E AMBIENTE SPA, attuale affidataria del servizio, a decorrere dal 1/8/2019 e per il periodo necessario alla definizione della procedura di gara in fase di espletamento, stimato in mesi 6 e comunque fino all'aggiudicazione definitiva della medesima, il servizio in concessione senza oneri per la C.A. di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post-sinistro o altro evento - procedura aggiudicata (con determinazione rg. n.2483 del 25/07/2017) per anni due oltre periodo di proroga, in scadenza il prossimo 31 luglio 2019;

DI DARE ATTO

- che la proroga contrattuale è autorizzata per le motivazioni indicate in premessa e nelle more dell'espletamento della procedura di gara in fase di definizione, **poiché il servizio è prescritto e regolamentato dalle norme vigenti e dal Codice della Strada e che, quindi, l'Amministrazione Comunale è obbligata a garantirlo;**

- che l'aggiudicazione della nuova concessione, **la cui procedura di gara è in fase di espletamento**, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per le motivazioni indicate in premessa, previa valutazione di apposita Commissione Tecnica, successivamente nominata secondo le disposizioni contenute nell'art. 77 del ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative;

DI DARE ATTO, infine, che tale servizio si svolge senza costi per la Pubblica Amministrazione Comunale, con le modalità e alle condizioni contrattuali vigenti;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, esecutiva, alla Ditta interessata e al Servizio Rapporti contrattuali del Settore Affari Generali per gli adempimenti conseguenti e di competenza;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell'art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di pubblicazione me sulla piattaforma "*acquistitelematici.it*" raggiungibile dal sito istituzionale.

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O.

Comandante Vicario
Alberto Bassani

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 04 luglio 2019

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 04 luglio 2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2409 il 05 luglio 2019 e per giorni 15

**IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi**